

Decreto n. 207 del 31/03/2022

OGGETTO: Decreto n.492/2019: “Preso d'atto dell'aggiudicazione della procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di elettrodi, piastre e gel in aggregazione con l'ASST Bergamo Est”. Revisione temporanea dei prezzi di cui ai lotti nn.25 e 27.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

PREMESSO che:

- con decreto n.492/2019 si prendeva atto dell'aggiudicazione della procedura di gara in aggregazione con l'ASST Bergamo Est per la fornitura di elettrodi, piastre e gel per il periodo 1.5.2019-30.4.2023;

- con nota registrata al prot. ASST il 7.3.2022 al n.5553/22, allegata, la Fiab SpA di Vicchio (FI) aggiudicataria di alcuni lotti della procedura sopra citata, ha chiesto la revisione dei prezzi in quanto gli abnormi e incontrollabili incrementi di prezzi dei trasporti sostenuti da gennaio 2021 ad oggi hanno costretto il fornitore a fornire i prodotti contrattualizzati sottocosto;

VISTA la nota, agli atti, dell'ASST di Bergamo Est (Azienda capofila) nella quale comunica di non aver alcun contratto in essere relativamente ai lotti nn.15-16-22-23-25-27 e invita pertanto le Aziende aggregate interessate a negoziare i prezzi per i propri contratti in corso;

SENTITE alcune aziende aggregate, tra cui l'ASST di Lodi che comunica che provvederà con apposito atto deliberativo all'approvazione della revisione dei prezzi;

DATO ATTO che i lotti di nostro interesse sono il lotto n.25 "Piastrine bipartite per elettrobisturi" (per il quale l'articolo codice F7320 ha subito un aumento del 23,68%) e il lotto n.27 "Gel" (per il quale i due prodotti aggiudicati hanno subito un incremento rispettivamente del 26,67% - codice G006 e del 29,04% - codice G005);

CONSIDERATO di:

- procedere all'adeguamento contrattuale a partire già dagli ordini in corso e più precisamente dal 1.3.2022 per un periodo temporaneo di 6 mesi (fino al 31.8.2022) in modo da poter monitorare l'andamento di tali costi e l'eventuale ribasso;

- non procedere all'aumento del budget previsto in quanto i fabbisogni dell'intera procedura erano stati a suo tempo sovrastimati;

VISTA:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di procedere alla revisione contrattuale temporanea di cui al decreto n.492/2019 avente ad oggetto "Presa d'atto dell'aggiudicazione della procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di elettrodi, piastre e gel in aggregazione con l'ASST Bergamo Est" come da richiesta da parte della Fiab SpA, che, allegata, diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2- di adeguare i prezzi di cui ai lotti n.25 e 27 di nostro interesse, come di seguito specificato, per il periodo 1.3.2022-31.8.2022, salvo ribasso anticipato di tali costi:



LOTTO E DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO UNITARIO ORIGINARIO	INCREMENTO IN %	PREZZO UNITARIO RIVALUTATO	PERIODO DI RIVALUTAZIONE
25 piastre bipartite per elettrobisturi codice F7320	€ 0,38	+23,68%	€ 0,47	1.3.2022-31.8.2022
27 gel codice G006	€ 0,30	+26,67%	€ 0,38	1.3.2022-31.8.2022
27 gel codice G005	€ 0,31	+29,04%	€ 0,40	1.3.2022-31.8.2022

3 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri di spesa in quanto i fabbisogni dell'intera procedura erano stati a suo tempo sovrastimati;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: DECRETO N.492/2019: “PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODI, PIASTRE E GEL IN AGGREGAZIONE CON L'ASST BERGAMO EST”. REVISIONE PREZZI DI CUI AI LOTTI NN.25 E 27.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 24/03/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VAIRA GESSICA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 25/03/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MAZZOLI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



VICCHIO (FI) 21/02/2022

Oggetto: Procedura aperta elettrodi monouso piastre e gel 2018 – ASST BERGAMO

Istanza di modifica del contratto dovuta all'imprevisto ed imprevedibile aumento eccezionale dei costi di trasporto

La scrivente, con sede in __VICCHIO (FI)_ (P.IVA 01835220482) in persona del consigliere delegato Paolo Cassai in qualità di affidataria del contratto di fornitura in oggetto, stipulato con codesta amministrazione come da delibera allegata;

PREMESSO CHE

- la scrivente importa dalla Repubblica Popolare Cinese i prodotti forniti a codesta amministrazione in esecuzione del contratto in oggetto;

-il trasporto in Italia dei prodotti in questione è effettuato via mare utilizzando container come documentato dalla fattura che si allega sub doc. 1) e relativa ai costi dell'anno in cui abbiamo risposto alla procedura citata in oggetto.

- a causa della pandemia da COVID 19 (evento totalmente imprevedibile, eccezionale e straordinario in termini di durata, intensità e dimensione) a partire da gennaio 2021 la scrivente si trova a dover sopportare straordinari, continui e rilevanti incrementi dei costi di trasporto dei prodotti forniti a codesta committente in esecuzione del contratto in oggetto, il tutto come documentato dalla fattura ricevuta per i trasporti effettuati dal gennaio 2021 e dalla dichiarazione resa dallo spedizioniere relativa ai mesi di aprile e maggio che si allegano collazionate sub doc. 2) e sub doc. 3). Ad aggravare la situazione ha concorso a partire dal mese di marzo 2021 anche di il c.d. blocco del canale di Suez;

- in entrambi i casi si tratta di fatti notori e quindi pacifici i cui effetti pregiudizievoli saranno riassorbiti in termini di anni quanto al COVID 19, non prima di qualche mese riguardo al blocco del canale;

- nello specifico, precisato che



(i) al momento dell'aggiudicazione i costi di trasporto per unità di prodotto avevano una incidenza sul prezzo di aggiudicazione come di seguito riportato:
lotti n. 14-15-16-22-23-25 33%
lotto n.27 4%

(ii) tale rapporto rimaneva invariato fino a tutto il 2020;
(iii) a partire dal gennaio 2021 l'incidenza dei costi di trasporto è passata rispettivamente sul prezzo di aggiudicazione:

lotto n.14 cod. F7805, F7820 dal 33% al 1001%
lotto n. 15 cod. F7820W/V dal 33% al 1001%
lotto n. 16 cod. F7820WV/V dal 33% al 1001%
lotto n. 22 cod. F7320 dal 33% al 1001%
lotto n. 23 cod. 7805P, F7820P, F7820 dal 33% al 1001%
lotto n. 25 cod. F7320 dal 33% al 1001%
lotto n. 27 cod. G006 e cod. G005 dal 4% al 43%

- la scrivente pertanto, a partire dal gennaio 2021 si è trovata a sostenere e continua a sostenere, costi imprevisti e non prevedibili che vanno ben oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale e/o normativa, poiché non si collocano nel quadro delle ordinarie oscillazioni di mercato, ma le travalicano in modo esagerato. Stante l'entità dell'incremento dei suddetti costi pertanto la scrivente di fatto **è costretta a fornire e sta fornendo i prodotti contrattuali sottocosto;**

- peraltro il pregiudizio cagionato alla scrivente da tali incrementi si sta anche cumulando con gli altri disagi finanziari e patrimoniali provocati dalla stessa emergenza sanitaria da COVID 19;

- i trasporti sono indispensabili per l'approvvigionamento dei beni da fornire in quanto gli stessi sono prodotti nella Repubblica Popolare Cinese e quindi per garantire l'esecuzione del contratto avente ad oggetto le forniture di detti beni .

- tale situazione sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, con grave pregiudizio economico per l'appaltatore;



- il contratto in oggetto non prevede una clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a) D.lgs. 50/2016.

- l'articolo 106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016 consente tuttavia, previa autorizzazione del RUP secondo le modalità previste dalla stazione appaltante di appartenenza, la modifica dei contratti di appalto in corso di validità, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui la necessità della stessa modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, a condizione che non venga alterata la natura generale del contratto.

- nello specifico si tratta di autorizzare la modifica del valore del contratto nei limiti di quanto strettamente necessario a rimborsare alla scrivente gli incrementi dei costi di trasporto sopportati dal gennaio 2021 fino ad oggi e quelli dei mesi a venire fino a quando tali costi torneranno almeno ai livelli medi del 2020. Costi che come detto sono inevitabili in quanto necessari per garantire l'approvvigionamento dei beni prodotti in Repubblica Popolare Cinese.

- a parere della scrivente ricorrono le condizioni per autorizzare la suddetta modifica del contratto ai sensi del citato articolo 106, comma 1, lett. c), poiché è del tutto evidente che i lamentati incrementi dei costi di trasporto sono stati determinati da eventi imprevisti ed imprevedibili per chiunque compresa codesta amministrazione; d'altra parte la richiesta modifica non altera neppure la natura generale del contratto dando luogo ad una semplice revisione dei prezzi in presenza di circostanze impreviste ed imprevedibili come quelle sopra illustrate;

- la Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato come la pandemia abbia messo in luce che il principio della vincolatività del contratto – in forza del quale *pacta sunt servanda* – debba essere temperato con l'altro principio del *rebus sic stantibus*, qualora per effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto si mostra sostanzialmente snaturato. Ciò, peraltro, anche in assenza di specifiche clausole al riguardo, in nome del generale principio di "buona fede", che ha valore d'ordine pubblico e si colloca tra i principi fondanti del nostro ordinamento sociale. La "buona fede", infatti, impone un comportamento corretto e cooperativo fra le parti al fine di **favorire il compimento del risultato negoziale**, anche attraverso la **disponibilità a riallineare il contenuto alle mutate circostanze**. Pertanto, la



“buona fede” può salvaguardare il rapporto economico che le parti avevano originariamente inteso porre in essere, **imponendo la rinegoziazione del contratto che si sia squilibrato, al fine di favorirne in tal modo la conservazione** (cf. *Relazione della Corte di Cassazione n. 56/2020*);

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

poiché la scrivente, per un verso, ha urgente necessità di recuperare i maggiori costi sostenuti fino ad oggi, per altro verso, non può continuare a fornire sottocosto i prodotti contrattualizzati, con la presente

chiede,

a codesta amministrazione, previa verifica degli abnormi ed incontrollabili incrementi dei prezzi di trasporto sostenuti dal gennaio 2021 ad oggi e meglio indicati in premessa, di ricondurre il rapporto negoziale nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico da attuare, secondo il principio di “buona fede” ex art. 1375 c.c., e pertanto, **di autorizzare la scrivente ad adeguare il prezzo unitario di ciascun prodotto come qui di seguito specificato già a partire dagli ordini in corso.**

La scrivente è disponibile alla fornitura dei dispositivi aggiudicati anche se la procedura risulterebbe scaduta e non prorogata, chiediamo però vostra cortese autorizzazione all'adeguamento dei prezzi come di seguito specificati:

lotto n.14 cod. F7805, F7820 da € 0,36 a € 0,44=
lotto n. 15 cod. F7820W/V da € 1,01 a € 1,20=
lotto n. 16 cod. F7820WV/V da € 1,01 a € 1,20=
lotto n. 22 cod. F7320 da € 0,38 a € 0,47=
lotto n. 23 cod. 7805P, F7820P, F7820 da € 0,36 a € 0,44=
lotto n. 25 cod. F7320 da € 0,38 a € 0,47=
lotto n. 27 cod. G006 da € 0,30 a € 0,38 e cod. G005 da € 0,31 a € 0,40=

Iva esclusa

Confidando nel positivo riscontro alla presente, nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto segnaliamo che nulla

FIAB SpA - 50039 Vicchio - Firenze - Italia
Sede legale: Via P. Costoli, 4 - Logistica: Via Meglini, 2-4
Unità operative: Via Passerini, 2-3-4-6 - Via della Resistenza, 18
Tel. +39 0558497999 - Fax +39 0558497979 - www.fiab.it
Cap. Soc. int. vers. 2.000.000,00 € - C.F.-P.I. e n. Reg. Imp. FI 01835220482 - Trib. FI. n.33541
C.C.I.A.A. FI n. 339066 REA - c/c postale 14476501 - EUROPEAN VAT: IT 01835220482



MD 77846



ricevendo entro il prossimo 24/02/2022 saremo costretti a tutelare i nostri diritti nelle competenti sedi.

Cordiali saluti.

FIAB SPA
Consigliere Delegato
Paolo Cassai

Paolo Cassai

A tale fine, si allegano in copia i seguenti documenti

- 1) Fatture spedizioniere;